

- dichiarare il regolamento (CE) del Consiglio n. 71/97 inapplicabile ai sensi dell'art. 184 del Trattato CE, in quanto costituisce la base giuridica del regolamento (CE) n. 88/97;
- dichiarare l'art. 13 del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96 inapplicabile ai sensi dell'art. 184 del Trattato CE, in quanto costituisce la base giuridica dei regolamenti (CE) n. 88/97 e n. 71/97;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha già con il procedimento T-74/97 dinanzi al Tribunale di primo grado intentato un'azione contro il Consiglio.

Con il presente ricorso la ricorrente impugna il regolamento (CE) della Commissione, n. 88/97 sull'esenzione (in prosieguo: il regolamento sull'esenzione) che disciplina in dettaglio il procedimento di esenzione di imprese previsto dal regolamento di riferimento (CE) del Consiglio n. 71/97. Il regolamento di riferimento estendeva il dazio originariamente introdotto sulle biciclette provenienti dalla Repubblica popolare cinese anche all'importazione di parti di biciclette provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Sebbene la ricorrente non rientri nei presupposti dell'elusione, non le è stata accordata un'esenzione dal dazio anti-elusione.

La ricorrente fa valere la nullità del regolamento di esenzione e prospetta essenzialmente i seguenti motivi:

Il sistema dell'uso particolare dinanzi alle autorità doganali nazionali introdotto nel regolamento sull'esenzione il quale non accorda alle imprese un'esenzione per il fatto che esse non rientrano nella fattispecie dell'elusione, ma fa dipendere l'esenzione da ulteriori condizioni, non sarebbe coperto dall'art. 3 del regolamento di riferimento, né dall'art. 13 del regolamento di base (CE) n. 384/96 (in prosieguo: il regolamento di base) ed è quindi privo di base giuridica.

La ricorrente deduce inoltre in via incidentale l'inapplicabilità del regolamento di riferimento e dell'art. 13 del regolamento di base nella misura in cui essi costituiscono la base giuridica per il regolamento sull'esenzione. In ciò la ricorrente si richiama sostanzialmente agli argomenti già prospettati nella causa T-74/97.

Ricorso della Sofivo e a. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 marzo 1997

(Causa T-76/97)

(97/C 166/39)

(Lingua processuale: il francese)

Il 27 marzo 1997 le società Sofivo, con sede in Condé sur Vire (Francia), Sofivo Production, con sede in Brece (Fran-

cia), Sovinor, con sede in Condé sur Vire (Francia), Denka-vit France, con sede in Montreuil-Bellay (Francia), Sobeval Viande, con sede in Périgueux (Francia), Serval, con sede in Sainte Eanne (Francia), Besnier Industrie, con sede in Bourbarre (Francia), Sovida, con sede in Chateaubriand (Francia), Sica Ouest Elevage, con sede in Ploudaniel (Francia), Guinde, con sede in Montauban de Bretagne (Francia), Tarbouriech, con sede in Villeneuve sur Lot (Francia), Mamellor, con sede in Charnay les Macon (Francia), Coopagri Bretagne, con sede in Landerneau (Francia), Collet et Compagnie, con sede in Chateaubourg (Francia), Kermene SA, con sede in Saint Jacut du Mene (Francia), e Vals, con sede in Champagne (Francia), con l'avv. Philippe Denesle, del foro di Rouen, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento della Commissione 31 gennaio 1997, n. 200;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti, le stesse che, nelle cause T-14/97, T-15/97, T-20/97 ⁽¹⁾ e T-61/97 ⁽²⁾, impugnano il modo in cui il regolamento n. 200/97 ⁽³⁾, attraverso l'istituzione di un premio supplementare per la commercializzazione precoce nel settore delle carni bovine, ha inteso fondarsi sulla disparità di trattamento, nonché sulla discriminazione anticoncorrenziale denunciate nei ricorsi concernenti le cause dianzi citate.

Secondo le ricorrenti, la Commissione ha adottato, nell'atto impugnato, il principio del versamento di un premio supplementare che, pur creando ormai una differenziazione in ordine all'importo dell'aiuto, non pone tuttavia affatto rimedio alla disparità di trattamento e alla discriminazione anticoncorrenziale. A parer loro, la concessione di un premio supplementare d'importo identico, che prende in considerazione soltanto il peso dell'animale abbattuto, tralasciando ogni altra considerazione oggettiva relativa al mercato, non è atta a ristabilire l'equilibrio tra prodotti concorrenti.

Le ricorrenti hanno segnalato, nei loro precedenti ricorsi, che dal momento che il peso medio della carcassa che poteva essere ammesso per il premio può differire a seconda degli Stati membri, senza che tale differenza sia giustificata da divergenze obiettive e pertinenti, le disposizioni in parola erano in contrasto con l'art. 40 del Trattato. Orbene, la Commissione adotta nuovamente, nell'atto impugnato, pesi di riferimento, privi di ogni dato obiettivo.

Ma soprattutto, proseguono le ricorrenti, pur rilevando correttamente che la produzione non risponde più alla domanda tradizionale del mercato, la Commissione adotta

provvedimenti inidonei a sanare l'effetto considerato. Infatti, l'importo del premio supplementare pari a 10 ECU per 108 chilogrammi, per gli animali allevati in Francia, non consente minimamente di ripristinare la concorrenza, ad esempio con gli animali allevati nei Paesi Bassi, i quali per 138 chilogrammi potranno essere venduti sul mercato francese a un prezzo più elevato, tenuto conto non soltanto del numero di chilogrammi aggiuntivi, ma anche del miglior prezzo per chilogrammo offerto per animali di migliore configurazione, e per i quali sarà ottenuto un premio di 60 ECU.

(¹) GU n. C 94 del 22. 3. 1997, rispettivamente pag. 20, 21 e 22.

(²) Non ancora pubblicata nella GU.

(³) Regolamento (CE) della Commissione 31 gennaio 1997, n. 200, che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine (GU n. L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 62).

Ricorso del signor José Baiges Planas e 16 altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 marzo 1997

(Causa T-77/97)

(97/C 166/40)

(Lingua processuale: il francese)

Il 27 marzo 1997 José Baiges Planas, residente in Bruxelles, Viviane Baretti-Piazzi, residente in Rhode St Genese (Belgio), David Broderick, residente in Bruxelles, Alessandro Buttice, residente in Bruxelles, Peter Grasmann, residente in Bruxelles, Timothy Hayes, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio), Louis Hersom, residente in Bruxelles, Owen Jones, residente in Bruxelles, Jean-Louis Levy-Gorgeot, residente in Bereldange (Lussemburgo), Saturno Mallia, residente in Overijse (Belgio), Fenardo Mazza, residente in Steinsel (Lussemburgo), Yasmine Pire, residente in Bruxelles, William Richer, residente in Hoeilaart (Belgio), Josefa Rodriguez Portero, residente in Bruxelles, Robert Smyth, residente in Sterrebeek (Belgio), Alain Van Hamme, residente in Grimbergen (Belgio) e Fionnuala Walker, residente in Bruxelles, con l'avv. Marc-Albert Lucas, del foro di Liegi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Evelyne Korn, 21, rue de Nassau, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione che rigetta la loro domanda di reinquadramento,
- annullare la decisione della Commissione recante rigetto del reclamo amministrativo,
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-16/97 (¹).

(¹) GU n. C 74 dell'8. 3. 1997, pag. 27.

Ricorso del signor F. Javier Maeztu Nieva contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 1997

(Causa T-78/97)

(97/C 166/41)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 marzo 1997 il signor F. Javier Maeztu Nieva, residente in Bruxelles, con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 18 giugno 1996 recante rigetto della sua domanda di procedere alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 31, n. 2, dello Statuto,
- annullare, per quanto necessario, la decisione di rigetto espresso adottata dalla Commissione il 27 dicembre 1996 in risposta al suo reclamo,
- condannare la convenuta a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa T-16/97 (¹).

(¹) GU n. C 74 dell'8. 3. 1997, pag. 27.

Ricorso del signor Michael A. Köhler contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 marzo 1997

(Causa T-79/97)

(97/C 166/42)

(Lingua processuale: il francese)

Il 28 marzo 1997 il signor Michael A. Köhler, residente in Wezembeek-Oppem (Belgio), con l'avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaria Myson SARL, 30, rue de Cessange, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.